



Nota informativa

Trasporto pubblico scolastico

A cura dell'Area Istruzione, Politiche educative ed Edilizia scolastica

Il decreto legge n. 126/2019 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019 recante il “reclutamento del personale scolastico e degli enti locali di ricerca e di abilitazione dei docenti” contiene la norma, sollecitata più volte dall'ANCI, relativa al trasporto scolastico che grazie offre maggiore chiarezza al quadro normativo in materia e consente ai Comuni, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di assicurare alle famiglie un servizio fondamentale potendo integrare le spese per lo scuolabus gratuito alle famiglie.

Quadro normativo:

In materia di trasporto scolastico, con particolare riferimento alla natura del servizio, la giurisprudenza contabile, anche di recente, (Sezioni Regionali di controllo Piemonte e Puglia) ha qualificato il trasporto scolastico come servizio pubblico escludendolo dal novero dei servizi a domanda individuale, per espressa previsione del DM 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze.

In particolare la delibera n. 46 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, del 27 maggio u.s., che si è pronunciata in merito alla copertura della spesa del servizio di trasporto scolastico, in relazione all'entità delle quote di partecipazione finanziaria a carico dell'utenza. La delibera ha destato forte preoccupazione tra i Comuni, soprattutto tra quelli montani e di minore dimensione demografica, per i gravi risvolti socio-economici che ne sarebbero potuti derivare in questi territori che non sono in grado di coprire il costo. La pronuncia dei magistrati contabili piemontesi, è intervenuta sulla natura giuridica del servizio di trasporto scolastico, affermando come lo stesso sia, “*pleno iure*”, un servizio pubblico di trasporto e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale. Per il Collegio, pertanto, la copertura del costo è totale da parte dell'utenza, in coerenza con le indicazioni della giurisprudenza contabile (tra le tante Sezione regionale di controllo della Sicilia e della Campania) e della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale in occasione dell'erogazione di un servizio pubblico, gli Enti «... saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 117 Tuel, in particolare, del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio (cit. delibera 46 Sez. regionale Piemonte Corte dei Conti).

Questo principio, secondo i giudici contabili piemontesi, è stato da ultimo rafforzato dalle disposizioni del Dlgs 63/2017 secondo le quali gli enti locali «assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati» (cit articolo 5 decreto legislativo n. 63/2017)

In questo scenario è intervenuta, nel mese di agosto, la pronuncia n. 76/2019 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia, che, pur condividendo le motivazioni dei colleghi piemontesi, precisa e apre a diverse soluzioni di copertura finanziaria del costo del servizio di trasporto scolastico. La magistratura contabile pugliese precisa infatti che “*nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia finanziaria purchè reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri (v-C.d.C Sezione regionale di controllo Campania, parere n. 102 del 28 maggio 2019), con corrispondente minor aggravio a carico dell’utenza (cit. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia, delibera n. 76/2019).*”

L’assunto della magistratura contabile pugliese, consente dunque di continuare a finanziare anche con risorse proprie la spesa del servizio di trasporto scolastico, con la limitazione dell’invarianza di spesa rispetto a quanto già stanziato in precedenza, ovvero di aumentare anche la spesa per il servizio, utilizzando contributi regionali.

Azioni ANCI:

L’ANCI, all’indomani della delibera della Sezione Corte dei Conti Piemonte ha condotto presso alcuni Comuni un’indagine dalla quale è emerso che la maggior parte di essi sostengono la spesa del trasporto scolastico con risorse proprie di bilancio, in alcuni casi anche considerevoli. Gli uffici dell’ANCI con lettera indirizzata al MIT e al MIUR a luglio scorso hanno evidenziato diverse criticità sulla questione. In particolare è stato sottolineato come il trasporto scolastico sia un servizio pubblico, riconosciuto nell’ambito del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, rivolto alle famiglie a sostegno della fruizione dell’istruzione di base e il cui esercizio da parte dei Comuni, non dovrebbe essere subordinato a regole così rigide.

Da qui l’invito ai due Ministeri ad individuare una idonea soluzione attraverso un intervento normativo che definisse nell’ambito dell’autonomia dell’Amministrazione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, le modalità per assicurare alle famiglie un servizio così fondamentale.

Su tale sollecitazione il precedente Governo aveva inserito una specifica norma nel “decreto legge Istruzione” approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2019. La disposizione normativa prevedeva che la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere

inferiore ai costi sostenuti dagli enti locali per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purchè sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

La crisi di Governo, tuttavia, ha impedito la pubblicazione in G.U. del decreto legge e di conseguenza la vigenza della norma sopradescritta prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.

Tra le prime richieste avanzate dall'ANCI al nuovo Ministro dell'Istruzione quella di una pronta soluzione a tale questione. Richiesta accolta nella norma contenuta nel decreto legge Scuola, approvato nel Consiglio dei Ministri l'11 ottobre scorso, e pubblicato in Gazzetta ufficiale.

L'ANCI nelle more della pubblicazione del decreto legge scuola aveva ritenuto utile chiedere un pronunciamento della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, al fine di ricostruire il quadro normativo del finanziamento dei servizi pubblici locali, in base all'articolo 117 TUEL, tenendo conto anche delle finalità sociali che attraverso l'erogazione di questo servizio i Comuni perseguono. Nello specifico è stato richiesto se la *“quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, commi da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”*.

L'ANCI, nel parere, richiamando i contenuti del D. Lgs. n. 63/2017 sul diritto allo studio ha evidenziato come gli enti locali siano tenuti a garantire il servizio di trasporto scolastico in quanto servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio, finalizzato a perseguire l'uguaglianza sostanziale degli studenti.

la Sezione autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 25 del 7 ottobre 2019 attraverso una ricostruzione del quadro normativo in materia costituzionalmente orientata e in linea con la posizione dell'ANCI ha stabilito che *“nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ove il Comune ne ravvisi la motivata necessità e vi sia un rilevante e preminente interesse pubblico ovvero il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiate, può decidere di erogare il servizio di trasporto scolastico anche gratuitamente”* (cit. delibera n. 25 della Sezione delle Autonomie del 7 ottobre u.s.).

Fonte:

Link al provvedimento Scuola in Gazzetta Ufficiale

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-30&atto.codiceRedazionale=19G00135&elenco30giorni=false

Link delibera n. 25 Sezione Autonomie Corte dei Conti del 7 ottobre 2019

http://www.anci.it/wp-content/uploads/delibera_25_2019_sezaut.pdf

Ottobre 2019